



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2013/0443(COD)

4.2.2015

EMENDAMENTI 18 - 124

Progetto di relazione
Adam Gierek
(PE541.321v01-00)

Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e
modifica della direttiva 2003/35/CE

Proposta di direttiva
(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 18
Michèle Rivasi
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'inquinamento atmosferico comporta costi considerevoli per l'economia e l'industria dell'Unione, compresi 15 miliardi di EUR di costi diretti annui per le giornate lavorative perse, 4 miliardi di EUR per le spese sanitarie, 3 miliardi di EUR per la perdita di raccolti e 1 miliardo di EUR per i danni causati agli edifici nell'Unione.

Or. en

Emendamento 19
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di mercurio nel quadro dell'attuazione della convenzione di Minamata sul mercurio.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, a cui hanno aderito gli Stati membri e l'Unione.

Emendamento 20
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE **per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.**

Emendamento

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE **e prevedere limiti di inquinamento atmosferico ambiziosi. Gli impegni di riduzione delle emissioni dovrebbero andare oltre il protocollo di Göteborg e mirare a conseguire gli obiettivi in materia di salute e ambiente del sesto e settimo programma d'azione per l'ambiente.**

Or. en

Emendamento 21
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE **per garantirne la coerenza** rispetto **agli** impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE **per garantire il** rispetto **degli** impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri **e garantire il rispetto di tali impegni.**

Or. en

Emendamento 23
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Gli Stati membri **dovrebbero** attuare la presente direttiva in modo che **contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo** a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.

Emendamento

(7) Gli Stati membri **devono** attuare la presente direttiva in modo che **rispetti l'obiettivo** a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.

Or. en

Emendamento 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.

Emendamento

(7) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, ***fissato in modo da non comportare impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente***, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, ***nonché*** degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.

Or. en

Emendamento 25

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La riduzione del divario tra lo scenario di base e lo scenario delle massime riduzioni tecnicamente possibili dovrebbe essere pari al 75%, dal momento che la valutazione d'impatto della Commissione lo indica come il livello di ambizione ottimale dal punto di vista economico, come confermato anche da una valutazione d'impatto complementare effettuata su richiesta della commissione per l'ambiente del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 26
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'Unione come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, a cui hanno aderito gli Stati membri e l'Unione.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, a cui hanno aderito gli Stati membri e l'Unione.

Emendamento 27
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri ***dovrebbero*** rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. ***Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile***

(9) Gli Stati membri ***devono*** rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020, ***il 2025*** e il 2030.

limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 2025, al fine di raggiungere "livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente".

Emendamento 28

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. *Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.*

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020, **il 2025** e il 2030.

Or. en

Motivazione

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new

commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Emendamento 29
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. ***Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati.*** Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020, ***il 2025*** e il 2030.

Or. en

Emendamento 30
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare

gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero, *se del caso*, conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si allinea a quello per abolire gli impegni di riduzione dell'ammoniaca per il 2020. Senza un impegno per il 2020 non sarà possibile seguire la traiettoria lineare tra i livelli di emissione per il 2020 e per il 2030. Inoltre, non si prevede che la riduzione delle emissioni di ammoniaca sia lineare in termini temporali.

Emendamento 31 Esther de Lange

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Nel determinare gli impegni di riduzione delle emissioni, è auspicabile tenere conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri.

Or. nl

Emendamento 32 Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

soppresso

²¹ ***Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).***

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. en

Motivazione

Le misure di flessibilità rischiano di pregiudicare la protezione dell'ambiente e della salute e l'esecutività della direttiva.

Emendamento 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione *e dei livelli intermedi delle emissioni* all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali

di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

²¹ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

²¹ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025.

Emendamento 34 Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei

livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. ***È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²².*** Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

²¹ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

²¹ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Motivazione

L'emendamento si allinea a quello per abolire gli impegni di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva. Senza tali impegni non vi è la necessità di prevedere metodi per il rispetto congiunto degli impegni.

Emendamento 35**Marek Józef Gróbarczyk****Proposta di direttiva****Considerando 11***Testo della Commissione*

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. ***È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²².*** Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

questi meccanismi di flessibilità.

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

²¹ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

²² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

²¹ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

Or. en

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento 36 **Dario Tamburrano**

Proposta di direttiva **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e ***i livelli intermedi delle emissioni*** e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni

Emendamento

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le

in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

Or. en

Emendamento 37 **Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen**

Proposta di direttiva **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e ***i livelli intermedi delle emissioni*** e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal

Emendamento

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di

fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025.

Emendamento 38 **Michèle Rivasi**

Proposta di direttiva **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH₃ e PM_{2,5} nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH₃ e PM_{2,5} nell'atmosfera dai principali emettitori ***in modo efficace in termini di costi***, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Or. en

Motivazione

Qualora il settore agricolo non contribuisca alla riduzione delle emissioni, gli altri settori economici, compresi il settore industriale e quello energetico, sarebbero costretti ad attuare misure più costose per conseguire i medesimi obiettivi ambientali.

Emendamento 39 **Henna Virkkunen**

Proposta di direttiva **Considerando 22 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) La presente direttiva impone agli Stati membri di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia dimostrarsi flessibili per quanto riguarda i mezzi per conseguire tali impegni nel modo più efficace possibile in termini di costi. Le misure di cui all'allegato III dovrebbero pertanto fungere da orientamenti.

Or. en

Emendamento 40 **Bendt Bendtsen**

Proposta di direttiva **Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Date la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante miglioramento della qualità dell'aria, occorre che gli Stati membri rispettino i limiti di emissione nazionali

(24) Date la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante miglioramento della qualità dell'aria, occorre che gli Stati membri rispettino i limiti di emissione nazionali

stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti per il 2020 dalla presente direttiva.

stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti per il 2020 *e per il 2030* dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

A seguito dell'abolizione degli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2020, i nuovi impegni nazionali saranno applicabili non nel 2020 ma nel 2030.

Emendamento 41

Ivan Jakovčić

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) I paesi candidati e candidati potenziali dovrebbero allineare quanto più possibile le loro normative nazionali alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 42

Henna Virkkunen

Proposta di direttiva Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.

La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti ***antropogeniche*** presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.

Motivazione

L'ambito di applicazione deve essere preciso e coerente con altri articoli quali l'articolo 4.

Emendamento 43

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, **come indicato all'allegato II.**

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}), metano (CH₄) e **mercurio (Hg)** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020, **dal 2025** e dal 2030.

Motivazione

Occorre modificare di conseguenza l'allegato II. Il mercurio e i suoi composti sono estremamente tossici per gli esseri umani, in particolare per il sistema nervoso in via di formazione. Sotto forma di vapore, viene assorbito rapidamente dal flusso sanguigno in caso di inalazione. Il metabolismo microbico del mercurio depositato può generare metilmercurio, una neurotossina ben documentata che ha la capacità di accumularsi negli organismi e di concentrarsi nelle catene alimentari.

Emendamento 44

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) **e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.**

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃) **e** particolato (PM_{2,5}).

Or. de

Motivazione

Il metano è oggetto di condivisione dello sforzo sia nel quadro del programma per il cambiamento climatico che nel sistema di scambio di quote di emissione. L'aggiunta del metano nella revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione costituirebbe una duplicazione da evitare, tenendo conto degli sforzi per la "qualità della legislazione" e per l'"adeguatezza della regolamentazione delle PMI" (REFIT). Occorre modificare di conseguenza anche l'allegato.

Emendamento 45

Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) **e** metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}), metano (CH₄) **e mercurio (Hg)** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Or. en

(Il presente emendamento si applica in tutto il testo e comporta l'inserimento nell'allegato II di valori che corrispondono alla situazione di riferimento della politica in materia di clima e alla riduzione del divario del 75%.)

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, a cui hanno aderito gli Stati membri e l'Unione.

Emendamento 46

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}), metano (CH₄) e **mercurio (Hg)** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020, **dal 2025** e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Or. en

Motivazione

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant emissions also come from non-ferrous metal industries, cement production and crematoria. This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 Minamata Convention on Mercury, under which the EU has committed to reduce overall emissions of mercury into the air.

Emendamento 47

Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) **e metano (CH₄)** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃) **e** particolato (PM_{2,5}) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Or. en

Motivazione

Il metano è un importante gas a effetto serra; la riduzione delle emissioni di metano è pertanto già attuata attraverso la politica in materia di clima ed energia. Includere impegni di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva sui limiti nazionali di emissione costituisce un'inutile doppia regolamentazione.

Emendamento 48
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) **e metano (CH₄)** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento 49
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}), **mercurio (Hg)** e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020, **dal 2025** e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, a cui hanno aderito gli Stati membri e l'Unione. Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 2025.

Emendamento 50
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e metano (CH₄) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II. ***La limitazione dei composti non metanici (COVNM) e del metano (CH₄) deve inserirsi nel contesto più ampio della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.***

Or. nl

Emendamento 51
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente

Emendamento

soppresso

all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Allineamento all'emendamento dell'articolo 4, paragrafo 1: gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 2025.

Emendamento 52

Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

soppresso

Or. en

Motivazione

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol

continue to be binding beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Emendamento 53

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

soppresso

Or. en

Emendamento 54

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione

soppresso

stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025.

Emendamento 55

Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ***che non comportino costi sproporzionati*** per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. ***I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.***

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5}, ***metano (CH₄) e mercurio (Hg), come indicato all'allegato II.***

Or. en

Emendamento 56

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri **adottano** tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. **I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti**, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri **mirano ad adottare** tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5}, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo intermedio del 2025 non è sufficientemente flessibile per consentire agli Stati membri di seguire traiettorie diverse per il raggiungimento dei limiti nel 2030. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per scegliere il percorso più adeguato per ridurre al minimo i costi. I requisiti dovrebbero essere conformi agli obblighi di comunicazione di cui al protocollo di Göteborg, che consente alle parti di comunicare le emissioni sulla base dei combustibili venduti o utilizzati.

Emendamento 57
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, e PM_{2,5}. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il

loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si allinea a quello per abolire gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2020.

Emendamento 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025.

Emendamento 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la

Emendamento

soppresso

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Emendamento 60
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

soppresso

Or. en

(Connesso all'emendamento al paragrafo precedente.)

Emendamento 61
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Emendamento 62
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

soppresso

a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;

b) emissioni nelle isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare, Madera e le Azzorre;

c) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui alla lettera b);

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 63
Paul Rübzig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti **o utilizzati**, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Or. de

Motivazione

L'attuale direttiva 2001/81/CE e le relative norme di controllo consentono flessibilità nel calcolo dei combustibili venduti ("combustibili utilizzati"). Tale flessibilità dovrebbe essere prevista anche nella nuova direttiva, dal momento che i combustibili utilizzati costituiscono il parametro più indicativo delle misure adottate dagli Stati membri nel loro territorio.

Emendamento 64
Paul Rübige

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃ e PM_{2,5}. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di

loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Or. de

Motivazione

Il metano è oggetto di condivisione dello sforzo sia nel quadro del programma per il cambiamento climatico che nel sistema di scambio di quote di emissione. L'aggiunta del metano nella revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione costituirebbe una duplicazione da evitare, tenendo conto degli sforzi per la "qualità della legislazione" e per l'"adeguatezza della regolamentazione delle PMI" (REFIT). Occorre modificare di conseguenza anche l'allegato.

Emendamento 65 **Dario Tamburrano**

Proposta di direttiva **Articolo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure di flessibilità rischiano di pregiudicare la protezione dell'ambiente e della salute e l'esecutività della direttiva.

Emendamento 66 **Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen**

Proposta di direttiva **Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di rispettare ***i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e*** gli impegni

1. Al fine di rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire

nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NO_x, l'SO₂ e il PM_{2,5}, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

dal **2025 e dal 2030** per i NO_x, l'SO₂ e il PM_{2,5}, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Emendamento 67 **Paul Rübzig**

Proposta di direttiva **Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. ***Al fine di rispettare i*** livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e ***gli*** impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NO_x, l'SO₂ e il PM_{2,5}, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento

1. ***Alla luce dei*** livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e ***degli*** impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NO_x, l'SO₂ e il PM_{2,5}, gli Stati membri possono, ***ai fini di una maggiore flessibilità a livello UE, chiedere alla Commissione un adeguamento del loro obiettivo di riduzione per determinati inquinanti, a condizione che l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente siano***

ridotti più efficacemente nell'Unione nel suo insieme mediante misure efficaci in termini di costi adottate in altri Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 riguardo all'elaborazione dei metodi e dei criteri e alla decisione in merito a tale bilanciamento compensativo. Gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. de

Motivazione

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) zugeteilt. In Kombination mit dem IASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM_{2,5}) in Form von Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Emendamento 68

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono attuare

soppresso

congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

a) rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le modalità stabilite ai sensi della legislazione dell'Unione, ivi compresa la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per garantire il corretto funzionamento dell'attuazione congiunta.

Or. de

Motivazione

Occorre sopprimere il paragrafo se vengono premiati gli sforzi profusi per evitare duplicazioni nella presente direttiva per quanto riguarda il metano. Il metano è oggetto di condivisione dello sforzo sia nel quadro del programma per il cambiamento climatico che nel sistema di scambio di quote di emissione. L'aggiunta del metano nella revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione costituirebbe una duplicazione da evitare, tenendo conto degli sforzi per la "qualità della legislazione" e per l'"adeguatezza della regolamentazione delle PMI" (REFIT).

Emendamento 69

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

soppresso

a) rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le modalità stabilite ai sensi della legislazione dell'Unione, ivi compresa la decisione n. 406/2009/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio;

b) hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per garantire il corretto funzionamento dell'attuazione congiunta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina il metano dal campo di applicazione della proposta di direttiva per evitare duplicazioni con la legislazione in materia di cambiamento climatico.

Emendamento 70
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

soppresso

a) rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le modalità stabilite ai sensi della legislazione dell'Unione, ivi compresa la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per garantire il corretto funzionamento dell'attuazione congiunta.

Or. en

Motivazione

Emendamento a seguito della soppressione degli impegni di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva. Senza tali impegni non vi è la necessità di prevedere metodi per il rispetto congiunto degli impegni.

Emendamento 71
Paul Rübzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO₂, i NO_x, l'NH₃, i COVNM e il PM_{2,5} conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni o dei loro livelli intermedi delle emissioni.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO₂, i NO_x, l'NH₃, i COVNM e il PM_{2,5} conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni o dei loro livelli intermedi delle emissioni.

Gli Stati membri possono discostarsi dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni a partire dal 2030, conformemente all'allegato II, nella misura in cui siano intervenute modifiche nei fattori tecnici ed economici che hanno costituito la base per il calcolo iniziale di tali obiettivi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i motivi del discostamento dagli obiettivi e chiedono un trasferimento dei crediti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 riguardo all'elaborazione dei metodi e dei criteri e alla decisione in merito al trasferimento dei crediti di emissione.

Or. de

Motivazione

Occorre trarre insegnamenti dagli errori del passato, quando gli obiettivi erano fissati sulla base di scenari che non si verificavano. Deve essere possibile adeguare gli obiettivi per inquinante e Stato membro in caso di cambiamento significativo delle proiezioni delle emissioni, dei fattori di emissione e delle circostanze economiche e tecniche. Tale possibilità

è proposta nel presente emendamento (insieme alla modifica all'articolo 5, paragrafo 1, sul meccanismo di flessibilità in relazione ai punti critici), senza influire sul conseguimento degli obiettivi in Europa nel suo insieme.

Emendamento 72

Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Se, in un dato anno, uno Stato membro constata di non poter rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II, può mantenere tali impegni calcolando la media delle sue emissioni nazionali annue per l'anno in questione e per uno o due anni precedenti, a condizione che tale media non superi il suo impegno.

Or. en

Motivazione

In un determinato anno, alcune emissioni possono essere influenzate in modo significativo da condizioni esterne, quali condizioni meteorologiche rigide durante l'inverno o siccità durante l'estate. Tali condizioni comporteranno ad esempio variazioni della domanda di elettricità e di calore nonché la possibilità di fare ricorso alla produzione a emissioni zero. La possibilità di utilizzare il calcolo della media livella tali fluttuazioni annue.

Emendamento 73

Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine

dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema per il 2030.

Or. en

Motivazione

I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero costituire lo strumento principale per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di qualità dell'aria, fissati nel settimo programma d'azione per l'ambiente, ovvero il raggiungimento di "livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente".

Emendamento 74
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *tengono conto della necessità di* ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per *conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria* nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

Emendamento

b) *garantiscono l'adozione di misure volte a* ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per *rispettare le norme dell'OMS* nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

Or. en

Motivazione

I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero costituire lo strumento principale per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di qualità dell'aria, fissati nel settimo programma d'azione per l'ambiente, ovvero il raggiungimento di "livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente".

Emendamento 75
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il PM_{2,5}, privilegiano misure di riduzione delle emissioni **di particolato carbonioso**;

Emendamento

c) quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il PM_{2,5}, privilegiano misure di riduzione delle emissioni;

Or. en

Motivazione

L'inclusione del particolato carbonioso nel campo di applicazione della direttiva implicherebbe il rispetto degli obblighi della legislazione internazionale vigente in materia di clima.

Emendamento 76
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri **tengono** conto, **per quanto necessario**, delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Emendamento

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri **possono tenere** conto delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

La parte 1 dell'allegato III stabilisce misure che possono essere incluse nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Essa ha unicamente uno scopo orientativo e lascia agli Stati membri un margine di flessibilità sufficiente per scegliere le misure da adottare al fine di raggiungere i livelli di riduzione delle emissioni richiesti. Il testo dell'articolo deve essere coerente.

Emendamento 77
José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto, *per quanto necessario*, delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Emendamento

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Or. es

Emendamento 78
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto, *per quanto necessario*, delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Emendamento

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni **due** anni.

Emendamento

3. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni **quattro** anni.

Or. en

Motivazione

La proposta impone che i programmi siano aggiornati ogni due anni. L'intervallo di tempo tra le revisioni è troppo breve e risulterebbe inefficace e costoso tanto per le autorità competenti quanto per le parti interessate. Inoltre, l'aggiornamento dei programmi non dovrebbe costituire una revisione sistematica, bensì applicarsi soltanto all'inquinante o agli inquinanti per il quale o i quali gli impegni di riduzione delle emissioni potrebbero non essere rispettati.

Emendamento 80

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni **due** anni.

Emendamento

3. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni **quattro** anni.

Or. en

Emendamento 81

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

sono aggiornate entro **12** mesi in entrambi i casi specificati qui di seguito:

sono aggiornate entro **24** mesi in entrambi i casi specificati qui di seguito:

Or. en

Motivazione

Considerato il tempo necessario per aggiornare un programma, occorre prevedere un periodo di due anni per l'aggiornamento di un programma nel caso in cui la direttiva non sia rispettata.

Emendamento 82
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 12 mesi ***in entrambi i casi specificati qui di seguito:***

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 12 mesi ***se:***

Or. en

Emendamento 83
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli Stati membri decidono di utilizzare uno dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento 84
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano il pubblico e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti **di rilievo**, prima del loro completamento. **Se del caso**, saranno organizzate consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

Emendamento

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano il pubblico e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti, prima del loro completamento. Saranno organizzate consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 85
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico abbia accesso a procedure giudiziarie per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti e omissioni compiuti da privati e autorità

pubbliche in violazione di qualsiasi disposizione della presente direttiva. Tali procedure offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

Or. en

Motivazione

Per migliorare l'esecutività della direttiva NEC e garantire la partecipazione del pubblico, occorre aggiungere un esplicito diritto di accesso alla giustizia per i cittadini e le ONG.

Emendamento 86

José Blanco López

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei programmi, ***ove opportuno***, attraverso uno scambio di buone pratiche.

Emendamento

6. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei programmi attraverso uno scambio di buone pratiche.

Or. es

Emendamento 87

Dario Tamburrano

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 88
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d'inventario per l'anno interessato:

soppresso

a) la quantità di emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;

b) il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in questione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

c) la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;

d) qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengano opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.

Or. en

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento 89
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, trasmettono una relazione separata per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

soppresso

Or. en

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento 90
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, trasmettono una relazione separata per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Elimina il metano dal campo di applicazione della proposta di direttiva per evitare duplicazioni con la legislazione in materia di cambiamento climatico.

Emendamento 91
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, inseriscono le informazioni di cui all'allegato IV, parte 4, nella relazione d'inventario dell'anno in questione per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

soppresso

Or. en

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento 92
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono, **se possibile**, al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 93
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Laddove opportuno**, gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰.

³⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Emendamento

2. Gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰.

³⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Or. en

Emendamento 94
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni **due** anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

Emendamento

Ogni **quattro** anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

Or. en

Motivazione

Dato il livello di complessità dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, è importante che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per effettuare

gli aggiornamenti.

Emendamento 95
José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro **due mesi**.

Emendamento

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro **un mese**.

Or. es

Emendamento 96
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH₄ conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

Emendamento

soppresso

³¹ **Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).**

Motivazione

Emendamento a seguito della soppressione degli impegni di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva. In assenza di tali impegni, non è necessario comunicare le emissioni di metano e le relative proiezioni nel quadro della direttiva NEC.

Emendamento 97**Marek Józef Gróbarczyk****Proposta di direttiva****Articolo 9 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH₄ conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

*Emendamento****soppresso***

³¹ ***Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).***

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025.

Emendamento 99
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul **conseguimento dei livelli intermedi** delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione.

Emendamento

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno **2020 e 2025**, trasmettendo informazioni anche sul **rispetto degli impegni nazionali di riduzione** delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione.

Or. en

Motivazione

La conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, vale a dire gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, dovrebbe altresì essere vincolante per il 2025.

Emendamento 100
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **possono contenere** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **contengono** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che l'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva sia esaminato in maniera approfondita.

Emendamento 101
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **possono contenere** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **contengono** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico dovrebbe essere obbligatoria.

Emendamento 102
José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **possono contenere** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **contengono** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Or. es

Emendamento 103
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **possono contenere** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **contengono** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Riesame

La Commissione riesamina i limiti nazionali fissati nella presente direttiva

congiuntamente ai limiti stabiliti dalla direttiva sugli impianti di combustione medi (UE/2015XXX). Al tempo stesso, essa riesamina gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030.

Or. en

Emendamento 105
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'impatto sulla salute e sull'ambiente delle emissioni sulla base di indicatori chiave, inclusi il numero annuale di morti premature, ricoveri ospedalieri, giornate di lavoro perse, le perdite di resa dei raccolti, i danni agli edifici e agli ecosistemi e, ove possibile, i costi connessi.

Or. en

Motivazione

Il pubblico deve essere informato dell'impatto sull'ambiente e sulla salute delle emissioni sulla base di indicatori chiave sensibili.

Emendamento 106
Paul Rübiger

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui **agli articoli 6**, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla

2. La delega di potere di cui **all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, all'articolo 6**, paragrafo 7, **all'articolo 7**, paragrafo 9, e **all'articolo 8**,

Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Aggiunta tecnica in conseguenza dell'emendamento all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, per quanto riguarda i meccanismi di flessibilità supplementari proposti.

Emendamento 107

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[diciotto]** mesi dopo l'entrata in vigore – la data precisa sarà indicata dall'OPOCE].

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[ventiquattro]** mesi dopo l'entrata in vigore – la data precisa sarà indicata dall'OPOCE].

Or. en

Motivazione

È importante garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per recepire pienamente la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

Emendamento 108

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'articolo 1 e l'allegato I fino al 31 dicembre 2019;

soppresso

Or. de

Motivazione

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven Gestaltung des Wirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis zum Ende der Umsetzungsfrist dieser RL ist hingegen legislativ gerechtfertigt.

Emendamento 109

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione A – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti

soppresso

- CH4

Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15/02****

Or. en

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento 110
Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione C – riga 5

Testo della Commissione

Emendamento

Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata

soppresso

- CH4

15/03

Or. en

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento 111
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella a

Testo della Commissione

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005		Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%	68%	41%		63%	21%		44%
Bulgaria	78%	94%	41%		65%	21%		62%
Repubblica ceca	45%	72%	35%		66%	18%		57%
Danimarca	35%	58%	56%		69%	35%		59%
Germania	21%	53%	39%		69%	13%		43%
Estonia	32%	71%	18%		61%	10%		37%
Grecia	74%	92%	31%		72%	54%		67%
Spagna	67%	89%	41%		75%	22%		48%
Francia	55%	78%	50%		70%	43%		50%
Croazia	55%	87%	31%		66%	34%		48%

Irlanda	65%		83%	49%		75%	25%		32%
Italia	35%		75%	40%		69%	35%		54%
Cipro	83%		95%	44%		70%	45%		54%
Lettonia	8%		46%	32%		44%	27%		49%
Lituania	55%		72%	48%		55%	32%		57%
Lussemburgo	34%		44%	43%		79%	29%		58%
Ungheria	46%		88%	34%		69%	30%		59%
Malta	77%		98%	42%		89%	23%		31%
Paesi Bassi	28%		59%	45%		68%	8%		34%
Austria	26%		50%	37%		72%	21%		48%
Polonia	59%		78%	30%		55%	25%		56%
Portogallo	63%		77%	36%		71%	18%		46%
Romania	77%		93%	45%		67%	25%		64%
Slovenia	63%		89%	39%		71%	23%		63%
Slovacchia	57%		79%	36%		59%	18%		40%
Finlandia	30%		30%	35%		51%	35%		46%
Svezia	22%		22%	36%		65%	25%		38%
Regno Unito	59%		84%	55%		73%	32%		49%
UE 28	59%		81%	42%		69%	28%		50%

Emendamento

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%	69%	70%	41%	61%	67%	21%	45%	46%
Bulgaria	78%	93%	94%	41%	64%	68%	21%	61%	64%
Repubblica ceca	45%	70%	74%	35%	63%	70%	18%	55%	58%
Danimarca	35%	58%	64%	56%	66%	72%	35%	58%	60%
Germania	21%	48%	54%	39%	65%	71%	13%	42%	44%
Estonia	32%	70%	71%	18%	57%	63%	10%	35%	65%
Grecia	74%	91%	93%	31%	69%	74%	54%	68%	70%
Spagna	67%	89%	89%	41%	72%	78%	22%	48%	49%
Francia	55%	78%	80%	50%	68%	74%	43%	49%	52%
Croazia	55%	86%	87%	31%	65%	70%	34%	52%	56%
Irlanda	65%	84%	86%	49%	67%	79%	25%	34%	39%
Italia	35%	76%	77%	40%	67%	72%	35%	54%	56%
Cipro	83%	97%	97%	44%	69%	73%	45%	54%	56%
Lettonia	8%	50%	50%	32%	38%	49%	27%	58%	60%
Lituania	55%	74%	75%	48%	53%	60%	32%	60%	64%
Lussemburgo	34%	46%	48%	43%	76%	82%	29%	58%	59%
Ungheria	46%	87%	88%	34%	68%	74%	30%	57%	60%
Malta	77%	98%	99%	42%	86%	90%	23%	32%	32%
Paesi Bassi	28%	57%	61%	45%	67%	72%	8%	35%	37%
Austria	26%	53%	57%	37%	71%	77%	21%	48%	50%
Polonia	59%	76%	81%	30%	52%	62%	25%	55%	59%
Portogallo	63%	79%	80%	36%	70%	75%	18%	47%	47%
Romania	77%	92%	93%	45%	65%	71%	25%	64%	66%
Slovenia	63%	90%	90%	39%	68%	75%	23%	64%	65%
Slovacchia	57%	79%	80%	36%	57%	63%	18%	40%	42%
Finlandia	30%	32%	36%	35%	47%	54%	35%	47%	54%
Svezia	22%	18%	20%	36%	63%	67%	25%	35%	39%
Regno Unito	59%	83%	85%	55%	71%	75%	32%	50%	51%
UE 28	59%	80%	83%	42%	66%	72%	28%	50%	53%

Or. en

Motivazione

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero altresì essere vincolanti per il 2025. I dati forniti nella tabella, relativi agli impegni sia per il 2025 che per il 2030, sono tratti dallo studio "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy" (Qualità dell'aria. Valutazione d'impatto complementare delle interazioni tra le politiche in materia di qualità dell'aria e di

clima) realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo.

Emendamento 112

Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella a

Testo della Commissione

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%		68%	41%		63%	21%		44%
Bulgaria	78%		94%	41%		65%	21%		62%
Repubblica ceca	45%		72%	35%		66%	18%		57%
Danimarca	35%		58%	56%		69%	35%		59%
Germania	21%		53%	39%		69%	13%		43%
Estonia	32%		71%	18%		61%	10%		37%
Grecia	74%		92%	31%		72%	54%		67%
Spagna	67%		89%	41%		75%	22%		48%
Francia	55%		78%	50%		70%	43%		50%
Croazia	55%		87%	31%		66%	34%		48%
Irlanda	65%		83%	49%		75%	25%		32%
Italia	35%		75%	40%		69%	35%		54%
Cipro	83%		95%	44%		70%	45%		54%
Lettonia	8%		46%	32%		44%	27%		49%
Lituania	55%		72%	48%		55%	32%		57%
Lussemburgo	34%		44%	43%		79%	29%		58%
Ungheria	46%		88%	34%		69%	30%		59%
Malta	77%		98%	42%		89%	23%		31%
Paesi Bassi	28%		59%	45%		68%	8%		34%
Austria	26%		50%	37%		72%	21%		48%
Polonia	59%		78%	30%		55%	25%		56%
Portogallo	63%		77%	36%		71%	18%		46%
Romania	77%		93%	45%		67%	25%		64%
Slovenia	63%		89%	39%		71%	23%		63%
Slovacchia	57%		79%	36%		59%	18%		40%
Finlandia	30%		30%	35%		51%	35%		46%
Svezia	22%		22%	36%		65%	25%		38%
Regno Unito	59%		84%	55%		73%	32%		49%
UE 28	59%		81%	42%		69%	28%		50%

Emendamento

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%	69%	70%	41%	61%	67%	21%	45%	46%
Bulgaria	78%	93%	94%	41%	64%	68%	21%	61%	64%
Repubblica ceca	45%	70%	74%	35%	63%	70%	18%	55%	58%
Danimarca	35%	58%	64%	56%	66%	72%	35%	58%	60%
Germania	21%	48%	54%	39%	65%	71%	13%	42%	44%
Estonia	32%	70%	71%	18%	57%	63%	10%	35%	65%
Grecia	74%	91%	93%	31%	69%	74%	54%	68%	70%
Spagna	67%	89%	89%	41%	72%	78%	22%	48%	49%
Francia	55%	78%	80%	50%	68%	74%	43%	49%	52%
Croazia	55%	86%	87%	31%	65%	70%	34%	52%	56%
Irlanda	65%	84%	86%	49%	67%	79%	25%	34%	39%
Italia	35%	76%	77%	40%	67%	72%	35%	54%	56%
Cipro	83%	97%	97%	44%	69%	73%	45%	54%	56%
Lettonia	8%	50%	50%	32%	38%	49%	27%	58%	60%
Lituania	55%	74%	75%	48%	53%	60%	32%	60%	64%
Lussemburgo	34%	46%	48%	43%	76%	82%	29%	58%	59%
Ungheria	46%	87%	88%	34%	68%	74%	30%	57%	60%
Malta	77%	98%	99%	42%	86%	90%	23%	32%	32%
Paesi Bassi	28%	57%	61%	45%	67%	72%	8%	35%	37%
Austria	26%	53%	50%	37%	71%	77%	21%	48%	50%
Polonia	59%	76%	81%	30%	52%	62%	25%	55%	59%
Portogallo	63%	79%	80%	36%	70%	75%	18%	47%	47%
Romania	77%	92%	93%	45%	65%	71%	25%	64%	66%
Slovenia	63%	90%	90%	39%	68%	75%	23%	64%	65%
Slovacchia	57%	79%	80%	36%	57%	63%	18%	40%	42%
Finlandia	30%	32%	36%	35%	47%	54%	35%	47%	54%
Svezia	22%	18%	20%	36%	63%	67%	25%	35%	39%
Regno Unito	59%	83%	85%	55%	71%	75%	32%	50%	51%
UE 28	59%	80%	83%	42%	66%	72%	28%	50%	53%

Or. en

Motivazione

Nel contesto di una politica climatica ed energetica corrispondente agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo (la risoluzione approvata dal Parlamento europeo raccomandava maggiore ambizione), la strategia economicamente ottimale in materia di qualità dell'aria punterebbe a un obiettivo sanitario del 7% più rigoroso rispetto a quello proposto dalla

Commissione, che potrebbe essere conseguito con costi di controllo dell'inquinamento atmosferico del 66% inferiori. Nel 2030, ciò permetterebbe di guadagnare ogni anno 140 000 anni di vita supplementari, il che corrisponde a benefici per la salute valutati in termini monetari tra 8,4 miliardi di EUR/anno e 50, 8 miliardi di EUR/anno (valutazione d'impatto del Parlamento europeo realizzata nel 2014 dall'IIASA).

Emendamento 113

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva Allegato II – tabella a

Testo della Commissione

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005		Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%	68%	41%		63%	21%		44%
Bulgaria	78%	94%	41%		65%	21%		62%
Repubblica ceca	45%	72%	35%		66%	18%		57%
Danimarca	35%	58%	56%		69%	35%		59%
Germania	21%	53%	39%		69%	13%		43%
Estonia	32%	71%	18%		61%	10%		37%
Grecia	74%	92%	31%		72%	54%		67%
Spagna	67%	89%	41%		75%	22%		48%
Francia	55%	78%	50%		70%	43%		50%
Croazia	55%	87%	31%		66%	34%		48%
Irlanda	65%	83%	49%		75%	25%		32%
Italia	35%	75%	40%		69%	35%		54%
Cipro	83%	95%	44%		70%	45%		54%
Lettonia	8%	46%	32%		44%	27%		49%
Lituania	55%	72%	48%		55%	32%		57%
Lussemburgo	34%	44%	43%		79%	29%		58%
Ungheria	46%	88%	34%		69%	30%		59%
Malta	77%	98%	42%		89%	23%		31%
Paesi Bassi	28%	59%	45%		68%	8%		34%
Austria	26%	50%	37%		72%	21%		48%
Polonia	59%	78%	30%		55%	25%		56%
Portogallo	63%	77%	36%		71%	18%		46%
Romania	77%	93%	45%		67%	25%		64%
Slovenia	63%	89%	39%		71%	23%		63%

Slovacchia	57%		79%	36%		59%	18%		40%
Finlandia	30%		30%	35%		51%	35%		46%
Svezia	22%		22%	36%		65%	25%		38%
Regno Unito	59%		84%	55%		73%	32%		49%
UE 28	59%		81%	42%		69%	28%		50%

Emendamento

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%	69%	70%	41%	61%	67%	21%	45%	46%
Bulgaria	78%	93%	94%	41%	64%	68%	21%	61%	64%
Repubblica ceca	45%	70%	74%	35%	63%	70%	18%	55%	58%
Danimarca	35%	58%	64%	56%	66%	72%	35%	58%	60%
Germania	21%	48%	54%	39%	65%	71%	13%	42%	44%
Estonia	32%	70%	71%	18%	57%	63%	10%	35%	65%
Grecia	74%	91%	93%	31%	69%	74%	54%	68%	70%
Spagna	67%	89%	89%	41%	72%	78%	22%	48%	49%
Francia	55%	78%	80%	50%	68%	74%	43%	49%	52%
Croazia	55%	86%	87%	31%	65%	70%	34%	52%	56%
Irlanda	65%	84%	86%	49%	67%	79%	25%	34%	39%
Italia	35%	76%	77%	40%	67%	72%	35%	54%	56%
Cipro	83%	97%	97%	44%	69%	73%	45%	54%	56%
Lettonia	8%	50%	50%	32%	38%	49%	27%	58%	60%
Lituania	55%	74%	75%	48%	53%	60%	32%	60%	64%
Lussemburgo	34%	46%	48%	43%	76%	82%	29%	58%	59%
Ungheria	46%	87%	88%	34%	68%	74%	30%	57%	60%
Malta	77%	98%	99%	42%	86%	90%	23%	32%	32%
Paesi Bassi	28%	57%	61%	45%	67%	72%	8%	35%	37%
Austria	26%	53%	50%	37%	71%	77%	21%	48%	50%
Polonia	59%	76%	81%	30%	52%	62%	25%	55%	59%
Portogallo	63%	79%	80%	36%	70%	75%	18%	47%	47%
Romania	77%	92%	93%	45%	65%	71%	25%	64%	66%
Slovenia	63%	90%	90%	39%	68%	75%	23%	64%	65%
Slovacchia	57%	79%	80%	36%	57%	63%	18%	40%	42%
Finlandia	30%	32%	36%	35%	47%	54%	35%	47%	54%
Svezia	22%	18%	20%	36%	63%	67%	25%	35%	39%
Regno Unito	59%	83%	85%	55%	71%	75%	32%	50%	51%
UE 28	59%	80%	83%	42%	66%	72%	28%	50%	53%

Or. en

Emendamento 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella a

Testo della Commissione

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO ₂), degli ossidi di azoto (NO _x) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005									
Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%		68%	41%		63%	21%		44%
Bulgaria	78%		94%	41%		65%	21%		62%
Repubblica ceca	45%		72%	35%		66%	18%		57%
Danimarca	35%		58%	56%		69%	35%		59%
Germania	21%		53%	39%		69%	13%		43%
Estonia	32%		71%	18%		61%	10%		37%
Grecia	74%		92%	31%		72%	54%		67%
Spagna	67%		89%	41%		75%	22%		48%
Francia	55%		78%	50%		70%	43%		50%
Croazia	55%		87%	31%		66%	34%		48%
Irlanda	65%		83%	49%		75%	25%		32%
Italia	35%		75%	40%		69%	35%		54%
Cipro	83%		95%	44%		70%	45%		54%
Lettonia	8%		46%	32%		44%	27%		49%
Lituania	55%		72%	48%		55%	32%		57%
Lussemburgo	34%		44%	43%		79%	29%		58%
Ungheria	46%		88%	34%		69%	30%		59%
Malta	77%		98%	42%		89%	23%		31%
Paesi Bassi	28%		59%	45%		68%	8%		34%
Austria	26%		50%	37%		72%	21%		48%
Polonia	59%		78%	30%		55%	25%		56%
Portogallo	63%		77%	36%		71%	18%		46%
Romania	77%		93%	45%		67%	25%		64%
Slovenia	63%		89%	39%		71%	23%		63%
Slovacchia	57%		79%	36%		59%	18%		40%
Finlandia	30%		30%	35%		51%	35%		46%
Svezia	22%		22%	36%		65%	25%		38%
Regno Unito	59%		84%	55%		73%	32%		49%
UE 28	59%		81%	42%		69%	28%		50%

Emendamento

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO ₂), degli ossidi di azoto (NO _x) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005. <i>Sulla base di un'ipotesi di riduzione del divario del 75%.</i>									
Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	43%	67%	68%	41%	58%	62%	21%	44%	44%
Bulgaria	78%	91%	94%	41%	62%	67%	21%	61%	63%
Repubblica ceca	45%	68%	72%	35%	61%	67%	18%	55%	56%
Danimarca	35%	56%	58%	56%	65%	70%	35%	59%	59%
Germania	21%	46%	53%	39%	63%	69%	13%	42%	43%
Estonia	32%	70%	71%	18%	55%	61%	10%	31%	37%
Grecia	74%	90%	92%	31%	68%	73%	54%	68%	69%
Spagna	67%	89%	89%	41%	72%	77%	22%	48%	48%
Francia	55%	77%	78%	50%	66%	71%	43%	49%	50%
Croazia	55%	86%	87%	31%	64%	68%	34%	52%	55%
Irlanda	65%	81%	84%	49%	64%	77%	25%	33%	33%
Italia	35%	76%	76%	40%	66%	70%	35%	54%	55%
Cipro	83%	97%	97%	44%	68%	71%	45%	53%	54%
Lettonia	8%	47%	47%	32%	39%	47%	27%	57%	56%
Lituania	55%	74%	72%	48%	54%	58%	32%	59%	60%
Lussemburgo	34%	44%	44%	43%	73%	79%	29%	58%	59%
Ungheria	46%	86%	88%	34%	66%	70%	30%	57%	58%
Malta	77%	98%	98%	42%	86%	89%	23%	32%	31%
Paesi Bassi	28%	57%	59%	45%	65%	68%	8%	34%	35%
Austria	26%	52%	54%	37%	69%	74%	21%	47%	48%
Polonia	59%	74%	78%	30%	50%	58%	25%	53%	54%
Portogallo	63%	79%	79%	36%	72%	76%	18%	48%	48%
Romania	77%	92%	93%	45%	64%	68%	25%	63%	64%
Slovenia	63%	88%	89%	39%	66%	72%	23%	62%	63%
Slovacchia	57%	78%	79%	36%	55%	59%	18%	41%	41%
Finlandia	30%	30%	30%	35%	45%	51%	35%	45%	47%
Svezia	22%	22%	16%	36%	62%	65%	25%	35%	38%
Regno Unito	59%	82%	85%	55%	70%	74%	32%	50%	50%
UE 28	59%	79%	81%	42%	64%	70%	28%	50%	51%

Or. en

Motivazione

Le cifre (limiti di emissione) sono tratte dall'ipotesi di riduzione del divario del 75%

contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ipotesi che, secondo le valutazioni d'impatto della Commissione e del Parlamento europeo, costituisce l'opzione economicamente più efficace.

Emendamento 115
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella b

Testo della Commissione

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH ₃), particolato fine (PM _{2,5}) e metano (CH ₄). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005								
Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%		16%	20%		47%		26%
Bulgaria	3%		10%	20%		64%		53%
Repubblica ceca	7%		35%	17%		51%		31%
Danimarca	24%		37%	33%		64%		24%
Germania	5%		39%	26%		43%		39%
Estonia	1%		8%	15%		52%		23%
Grecia	7%		26%	35%		72%		40%
Spagna	3%		29%	15%		61%		34%
Francia	4%		29%	27%		48%		25%
Croazia	1%		24%	18%		66%		31%
Irlanda	1%		7%	18%		35%		7%
Italia	5%		26%	10%		45%		40%
Cipro	10%		18%	46%		72%		18%
Lettonia	1%		1%	16%		45%		37%
Lituania	10%		10%	20%		54%		42%
Lussemburgo	1%		24%	15%		48%		27%
Ungheria	10%		34%	13%		63%		55%
Malta	4%		24%	25%		80%		32%
Paesi Bassi	13%		25%	37%		38%		33%
Austria	1%		19%	20%		55%		20%
Polonia	1%		26%	16%		40%		34%
Portogallo	7%		16%	15%		70%		29%
Romania	13%		24%	28%		65%		26%
Slovenia	1%		24%	25%		70%		28%
Slovacchia	15%		37%	36%		64%		41%

Finlandia	20%		20%	30%		39%		15%
Svezia	15%		17%	19%		30%		18%
Regno Unito	8%		21%	30%		47%		41%
UE 28	6%		27%	22%		51%		33%

Emendamento

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}), **mercurio (Hg)** e metano (CH₄). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%	16%	17%	20%	48%	50%		26%
Bulgaria	3%	11%	10%	20%	64%	70%		53%
Repubblica ceca	7%	35%	36%	17%	51%	59%		31%
Danimarca	24%	37%	38%	33%	61%	67%		24%
Germania	5%	46%	47%	26%	42%	46%		39%
Estonia	1%	10%	10%	15%	51%	74%		23%
Grecia	7%	28%	28%	35%	71%	73%		40%
Spagna	3%	29%	30%	15%	63%	64%		34%
Francia	4%	31%	32%	27%	46%	52%		25%
Croazia	1%	27%	29%	18%	67%	71%		31%
Irlanda	1%	11%	14%	18%	35%	44%		7%
Italia	5%	29%	29%	10%	44%	56%		40%
Cipro	10%	21%	21%	46%	73%	74%		18%
Lettonia	1%	3%	4%	16%	56%	63%		37%
Lituania	10%	10%	10%	20%	57%	65%		42%
Lussemburgo	1%	25%	25%	15%	48%	50%		27%
Ungheria	10%	38%	38%	13%	63%	66%		55%
Malta	4%	25%	28%	25%	80%	81%		32%
Paesi Bassi	13%	24%	26%	37%	40%	42%		33%
Austria	1%	20%	19%	20%	56%	59%		20%
Polonia	1%	28%	29%	16%	37%	53%		34%
Portogallo	7%	22%	20%	15%	70%	71%		29%
Romania	13%	25%	25%	28%	64%	69%		26%
Slovenia	1%	25%	26%	25%	76%	77%		28%
Slovacchia	15%	41%	41%	36%	63%	66%		41%
Finlandia	20%	17%	17%	30%	41%	48%		15%
Svezia	15%	18%	18%	19%	35%	44%		18%
Regno Unito	8%	22%	22%	30%	48%	50%		41%
UE 28	6%	29%	30%	22%	51%	58%		33%

Or. en

Motivazione

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy" carried out by the European Parliamentary Research Service.

Emendamento 116

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva Allegato II – tabella b

Testo della Commissione

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}) e metano (CH₄). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005		riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%	16%	20%		47%		26%
Bulgaria	3%	10%	20%		64%		53%
Repubblica ceca	7%	35%	17%		51%		31%
Danimarca	24%	37%	33%		64%		24%
Germania	5%	39%	26%		43%		39%
Estonia	1%	8%	15%		52%		23%
Grecia	7%	26%	35%		72%		40%
Spagna	3%	29%	15%		61%		34%
Francia	4%	29%	27%		48%		25%
Croazia	1%	24%	18%		66%		31%
Irlanda	1%	7%	18%		35%		7%
Italia	5%	26%	10%		45%		40%
Cipro	10%	18%	46%		72%		18%
Lettonia	1%	1%	16%		45%		37%
Lituania	10%	10%	20%		54%		42%
Lussemburgo	1%	24%	15%		48%		27%

Ungheria	10%		34%	13%		63%		55%
Malta	4%		24%	25%		80%		32%
Paesi Bassi	13%		25%	37%		38%		33%
Austria	1%		19%	20%		55%		20%
Polonia	1%		26%	16%		40%		34%
Portogallo	7%		16%	15%		70%		29%
Romania	13%		24%	28%		65%		26%
Slovenia	1%		24%	25%		70%		28%
Slovacchia	15%		37%	36%		64%		41%
Finlandia	20%		20%	30%		39%		15%
Svezia	15%		17%	19%		30%		18%
Regno Unito	8%		21%	30%		47%		41%
UE 28	6%		27%	22%		51%		33%

Emendamento

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}), metano (CH₄) e mercurio (Hg). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005			<i>riduzione delle emissioni di Hg rispetto al 2005</i>		
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	<i>Per qualsiasi anno, dal 2024</i>	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	<i>Per qualsiasi anno, dal 2024</i>	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	<i>Per qualsiasi anno, a partire dal 2030</i>
Belgio	2%	16%	17%	20%	48%	50%			26%			
Bulgaria	3%	11%	10%	20%	64%	70%			53%			
Repubblica ceca	7%	35%	36%	17%	51%	59%			31%			
Danimarca	24%	37%	38%	33%	61%	67%			24%			
Germania	5%	46%	47%	26%	42%	46%			39%			
Estonia	1%	10%	10%	15%	51%	74%			23%			
Grecia	7%	28%	28%	35%	71%	73%			40%			
Spagna	3%	29%	30%	15%	63%	64%			34%			
Francia	4%	31%	32%	27%	46%	52%			25%			

Croazia	1%	27%	29%	18%	67%	71%			31%			
Irlanda	1%	11%	14%	18%	35%	44%			7%			
Italia	5%	29%	29%	10%	44%	56%			40%			
Cipro	10%	21%	21%	46%	73%	74%			18%			
Lettonia	1%	3%	4%	16%	56%	63%			37%			
Lituania	10%	4%	1%	20%	57%	65%			42%			
Lussemburgo	1%	25%	25%	15%	48%	50%			27%			
Ungheria	10%	38%	38%	13%	63%	66%			55%			
Malta	4%	25%	28%	25%	80%	81%			32%			
Paesi Bassi	13%	24%	26%	37%	40%	42%			33%			
Austria	1%	20%	19%	20%	56%	59%			20%			
Polonia	1%	28%	29%	16%	37%	53%			34%			
Portogallo	7%	22%	20%	15%	70%	71%			29%			
Romania	13%	25%	25%	28%	64%	69%			26%			
Slovenia	1%	25%	26%	25%	76%	77%			28%			
Slovacchia	15%	41%	41%	36%	63%	66%			41%			
Finlandia	20%	17%	17%	30%	41%	48%			15%			
Svezia	15%	18%	18%	19%	35%	44%			18%			
Regno Unito	8%	22%	22%	30%	48%	50%			41%			
UE 28	6%	29%	30%	22%	51%	58%			33%			

Emendamento 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella b

Testo della Commissione

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}) e metano (CH₄). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005		riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005		riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%	16%	20%		47%	26%
Bulgaria	3%	10%	20%		64%	53%
Repubblica ceca	7%	35%	17%		51%	31%
Danimarca	24%	37%	33%		64%	24%
Germania	5%	39%	26%		43%	39%
Estonia	1%	8%	15%		52%	23%
Grecia	7%	26%	35%		72%	40%
Spagna	3%	29%	15%		61%	34%
Francia	4%	29%	27%		48%	25%
Croazia	1%	24%	18%		66%	31%
Irlanda	1%	7%	18%		35%	7%
Italia	5%	26%	10%		45%	40%
Cipro	10%	18%	46%		72%	18%
Lettonia	1%	1%	16%		45%	37%
Lituania	10%	10%	20%		54%	42%
Lussemburgo	1%	24%	15%		48%	27%
Ungheria	10%	34%	13%		63%	55%
Malta	4%	24%	25%		80%	32%
Paesi Bassi	13%	25%	37%		38%	33%
Austria	1%	19%	20%		55%	20%
Polonia	1%	26%	16%		40%	34%
Portogallo	7%	16%	15%		70%	29%
Romania	13%	24%	28%		65%	26%
Slovenia	1%	24%	25%		70%	28%
Slovacchia	15%	37%	36%		64%	41%

Finlandia	20%		20%	30%		39%		15%
Svezia	15%		17%	19%		30%		18%
Regno Unito	8%		21%	30%		47%		41%
UE 28	6%		27%	22%		51%		33%

Emendamento

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}), metano (CH₄) e mercurio (Hg). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.
Sulla base di un'ipotesi di riduzione del divario del 75%.

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%	16%	16%	20%	46%	46%		26%
Bulgaria	3%	11%	11%	20%	60%	64%		53%
Repubblica ceca	7%	35%	36%	17%	47%	49%		31%
Danimarca	24%	40%	41%	33%	62%	64%		24%
Germania	5%	46%	47%	26%	41%	43%		39%
Estonia	1%	23%	21%	15%	48%	52%		23%
Grecia	7%	28%	28%	35%	71%	72%		40%
Spagna	3%	30%	30%	15%	61%	60%		34%
Francia	4%	31%	32%	27%	43%	48%		25%
Croazia	1%	31%	30%	18%	65%	67%		31%
Irlanda	1%	14%	14%	18%	32%	35%		7%
Italia	5%	29%	29%	10%	42%	45%		40%
Cipro	10%	23%	21%	46%	73%	73%		18%
Lettonia	1%	1%	2%	16%	52%	54%		37%
Lituania	10%	10%	1%	20%	55%	57%		42%
Lussemburgo	1%	25%	25%	15%	47%	48%		27%
Ungheria	10%	38%	37%	13%	61%	63%		55%
Malta	4%	26%	27%	25%	79%	80%		32%
Paesi Bassi	13%	24%	25%	37%	38%	39%		33%
Austria	1%	20%	20%	20%	54%	55%		20%
Polonia	1%	29%	29%	16%	31%	38%		34%
Portogallo	7%	22%	20%	15%	69%	69%		29%
Romania	13%	29%	30%	28%	61%	64%		26%
Slovenia	1%	26%	26%	25%	73%	74%		28%
Slovacchia	15%	41%	41%	36%	62%	62%		41%
Finlandia	20%	20%	18%	30%	37%	41%		15%
Svezia	15%	20%	19%	19%	33%	34%		18%
Regno Unito	8%	22%	21%	30%	47%	48%		41%
UE 28	6%	30%	30%	22%	48%	51%		33%

Motivazione

Le cifre (limiti di emissione) sono tratte dall'ipotesi di riduzione del divario del 75% contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ipotesi che, secondo le valutazioni d'impatto della Commissione e del Parlamento europeo, costituisce l'opzione economicamente più efficace.

Emendamento 118

Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b

Testo della Commissione

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%		16%	20%		47%		26%
Bulgaria	3%		10%	20%		64%		53%
Repubblica ceca	7%		35%	17%		51%		31%
Danimarca	24%		37%	33%		64%		24%
Germania	5%		39%	26%		43%		39%
Estonia	1%		8%	15%		52%		23%
Grecia	7%		26%	35%		72%		40%
Spagna	3%		29%	15%		61%		34%
Francia	4%		29%	27%		48%		25%
Croazia	1%		24%	18%		66%		31%
Irlanda	1%		7%	18%		35%		7%
Italia	5%		26%	10%		45%		40%
Cipro	10%		18%	46%		72%		18%
Lettonia	1%		1%	16%		45%		37%
Lituania	10%		10%	20%		54%		42%
Lussemburgo	1%		24%	15%		48%		27%
Ungheria	10%		34%	13%		63%		55%
Malta	4%		24%	25%		80%		32%
Paesi Bassi	13%		25%	37%		38%		33%
Austria	1%		19%	20%		55%		20%

Polonia	1%		26%	16%		40%		34%
Portogallo	7%		16%	15%		70%		29%
Romania	13%		24%	28%		65%		26%
Slovenia	1%		24%	25%		70%		28%
Slovacchia	15%		37%	36%		64%		41%
Finlandia	20%		20%	30%		39%		15%
Svezia	15%		17%	19%		30%		18%
Regno Unito	8%		21%	30%		47%		41%
UE 28	6%		27%	22%		51%		33%

Emendamento

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di CH ₄ rispetto al 2005	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	<i>Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029</i>	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030
Belgio	2%	16%	17%	20%	48%	50%		26%
Bulgaria	3%	11%	10%	20%	64%	70%		53%
Repubblica ceca	7%	35%	36%	17%	51%	59%		31%
Danimarca	24%	37%	38%	33%	61%	67%		24%
Germania	5%	46%	47%	26%	42%	46%		39%
Estonia	1%	10%	10%	15%	51%	74%		23%
Grecia	7%	28%	28%	35%	71%	73%		40%
Spagna	3%	29%	30%	15%	63%	64%		34%
Francia	4%	31%	32%	27%	46%	52%		25%
Croazia	1%	27%	29%	18%	67%	71%		31%
Irlanda	1%	11%	14%	18%	35%	44%		7%
Italia	5%	29%	29%	10%	44%	56%		40%
Cipro	10%	21%	21%	46%	73%	74%		18%
Lettonia	1%	3%	4%	16%	56%	63%		37%
Lituania	10%	4%	1%	20%	57%	65%		42%
Lussemburgo	1%	25%	25%	15%	48%	50%		27%
Ungheria	10%	38%	38%	13%	63%	66%		55%
Malta	4%	25%	28%	25%	80%	81%		32%
Paesi Bassi	13%	24%	26%	37%	40%	42%		33%
Austria	1%	20%	19%	20%	56%	59%		20%
Polonia	1%	28%	29%	16%	37%	53%		34%
Portogallo	7%	22%	20%	15%	70%	71%		29%
Romania	13%	25%	25%	28%	64%	69%		26%
Slovenia	1%	25%	26%	25%	76%	77%		28%
Slovacchia	15%	41%	41%	36%	63%	66%		41%
Finlandia	20%	17%	17%	30%	41%	48%		15%
Svezia	15%	18%	18%	19%	35%	44%		18%
Regno Unito	8%	22%	22%	30%	48%	50%		41%

UE 28	6%	29%	30%	22%	51%	58%		33%
-------	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Or. en

Motivazione

Nel contesto di una politica climatica ed energetica corrispondente agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo (la risoluzione approvata dal Parlamento europeo raccomandava maggiore ambizione), la strategia economicamente ottimale in materia di qualità dell'aria punterebbe a un obiettivo sanitario del 7% più rigoroso rispetto a quello proposto dalla Commissione, che potrebbe essere conseguito con costi di controllo dell'inquinamento atmosferico del 66% inferiori. Nel 2030, ciò permetterebbe di guadagnare ogni anno 140 000 anni di vita supplementari, il che corrisponde a benefici per la salute valutati in termini monetari tra 8,4 miliardi di EUR/anno e 50, 8 miliardi di EUR/anno (valutazione d'impatto del Parlamento europeo realizzata nel 2014 dall'IIASA).

Emendamento 119

Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b

Testo della Commissione

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}) e metano (CH₄). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			<i>riduzione delle emissioni di CH₄ rispetto al 2005</i>	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		<i>Per qualsiasi anno, a partire dal 2030</i>
Belgio	2%		16%	20%		47%		26%
Bulgaria	3%		10%	20%		64%		53%
Repubblica ceca	7%		35%	17%		51%		31%
Danimarca	24%		37%	33%		64%		24%
Germania	5%		39%	26%		43%		39%
Estonia	1%		8%	15%		52%		23%
Grecia	7%		26%	35%		72%		40%
Spagna	3%		29%	15%		61%		34%
Francia	4%		29%	27%		48%		25%
Croazia	1%		24%	18%		66%		31%
Irlanda	1%		7%	18%		35%		7%

Italia	5%		26%	10%		45%		40%
Cipro	10%		18%	46%		72%		18%
Lettonia	1%		1%	16%		45%		37%
Lituania	10%		10%	20%		54%		42%
Lussemburgo	1%		24%	15%		48%		27%
Ungheria	10%		34%	13%		63%		55%
Malta	4%		24%	25%		80%		32%
Paesi Bassi	13%		25%	37%		38%		33%
Austria	1%		19%	20%		55%		20%
Polonia	1%		26%	16%		40%		34%
Portogallo	7%		16%	15%		70%		29%
Romania	13%		24%	28%		65%		26%
Slovenia	1%		24%	25%		70%		28%
Slovacchia	15%		37%	36%		64%		41%
Finlandia	20%		20%	30%		39%		15%
Svezia	15%		17%	19%		30%		18%
Regno Unito	8%		21%	30%		47%		41%
UE 28	6%		27%	22%		51%		33%

Emendamento

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), particolato fine (PM_{2,5}) e metano (CH₄). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005			<i>soppresso</i>	
	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030	Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024	Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029	Per qualsiasi anno, a partire dal 2030		
Belgio	2%	16%	16%	20%	46%	46%		
Bulgaria	3%	11%	11%	20%	60%	64%		
Repubblica ceca	7%	35%	36%	17%	47%	49%		
Danimarca	24%	40%	41%	33%	62%	64%		
Germania	5%	46%	47%	26%	41%	43%		
Estonia	1%	23%	21%	15%	48%	52%		
Grecia	7%	28%	28%	35%	71%	72%		
Spagna	3%	30%	30%	15%	61%	60%		
Francia	4%	31%	32%	27%	43%	48%		
Croazia	1%	31%	30%	18%	65%	67%		
Irlanda	1%	14%	14%	18%	32%	35%		
Italia	5%	29%	29%	10%	42%	45%		
Cipro	10%	23%	21%	46%	73%	73%		
Lettonia	1%	1%	2%	16%	52%	54%		

Lituania	10%	10%	1%	20%	55%	57%		
Lussemburgo	1%	25%	25%	15%	47%	48%		
Ungheria	10%	38%	37%	13%	61%	63%		
Malta	4%	26%	27%	25%	79%	80%		
Paesi Bassi	13%	24%	25%	37%	38%	39%		
Austria	1%	20%	20%	20%	54%	55%		
Polonia	1%	29%	29%	16%	31%	38%		
Portogallo	7%	22%	20%	15%	69%	69%		
Romania	13%	29%	30%	28%	61%	64%		
Slovenia	1%	26%	26%	25%	73%	74%		
Slovacchia	15%	41%	41%	36%	62%	62%		
Finlandia	20%	20%	18%	30%	37%	41%		
Svezia	15%	20%	19%	19%	33%	34%		
Regno Unito	8%	22%	21%	30%	47%	48%		
UE 28	6%	30%	30%	22%	48%	51%		

Or. en

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento 120 **Bendt Bendtsen**

Proposta di direttiva **Allegato II – tabella b – colonna 2 – sottocolonna 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

soppresso

2%

3%

7%

24%

5%

1%

7%

3%
4%
1%
1%
5%
10%
1%
10%
1%
10%
4%
13%
1%
1%
7%
13%
1%
15%
20%
15%
8%

Or. en

Motivazione

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not recognising the environmental effectiveness of member states measured as emission per produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to member states with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose of reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Emendamento 121
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella b – colonna 4 – sottocolonna 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>Per qualsiasi anno, a partire dal 2030</i>	<i>soppresso</i>
<i>26%</i>	
<i>53%</i>	
<i>31%</i>	
<i>24%</i>	
<i>39%</i>	
<i>23%</i>	
<i>40%</i>	
<i>34%</i>	
<i>25%</i>	
<i>31%</i>	
<i>7%</i>	
<i>40%</i>	
<i>18%</i>	
<i>37%</i>	
<i>42%</i>	
<i>27%</i>	
<i>55%</i>	
<i>32%</i>	
<i>33%</i>	
<i>20%</i>	
<i>34%</i>	
<i>29%</i>	
<i>26%</i>	
<i>28%</i>	
<i>41%</i>	
<i>15%</i>	
<i>18%</i>	

41%

33%

Or. en

Motivazione

Il metano è un importante gas a effetto serra e la riduzione delle sue emissioni è pertanto già prevista nell'ambito delle politiche in materia di clima ed energia. Includere obiettivi di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva NEC costituirà un'inutile doppia regolamentazione.

Emendamento 122

Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – titolo

Testo della Commissione

MISURE CHE POSSONO FIGURARE
NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI
CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

Emendamento

MISURE CHE FIGURANO NEL
PROGRAMMA NAZIONALE DI
CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

Or. en

Motivazione

Qualora il settore agricolo non contribuisse alla riduzione delle emissioni, gli altri settori economici, compresi il settore industriale e quello energetico, sarebbero costretti ad attuare misure più costose per conseguire i medesimi obiettivi ambientali.

Emendamento 123

Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – titolo

Testo della Commissione

Misure che **possono figurare** nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

Emendamento

Misure che **figurano** nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

Or. en

Emendamento 124
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri riducono le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

a) ***l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio è vietato;***

b) i fertilizzanti a base di urea sono sostituiti, per quanto possibile, da fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;

c) quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, si utilizzano metodi che consentono di ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

d) i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

Emendamento

3. Gli Stati membri riducono le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

a) ***i fertilizzanti a base di urea sono vietati;***

d) i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

Or. en

